

n.15562/2011 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, Eugenio Carmine Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

tra

AMATULLI ANGELA -c.f.MTLNGL54C66F839P, elettivamente domiciliata in PIAZZA G. GARIBALDI, 37 70122 BARI- con l'assistenza e difesa dell'avv. DE VIVO MARCELLO -c.f. DVVMCL58M22A662I;

-parte ricorrente-

e

I.N.P.S. -elettivamente domiciliato in VIA PUTIGNANI, 108 C/O INPS 70122 BARI- con l'assistenza e difesa dell'avv. PUNZI COSIMO NICOLA -c.f. PNZCSM59P07A662D;

-parte resistente-

all'udienza del 23/02/2016, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea - diretta ad ottenere, previo riconoscimento dell'espletamento di attività di bracciante agricolo nell'anno 2006 alle dipendenze della "CINARA s.p.a.", la condanna dell'INPS all'accreditamento dei relativi contributi maturati per 152 giornate di lavoro - è infondata.

Invero, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo giudicante [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.8292 del 01/09/1997 (Rv. 507386)], «Il dipendente da un'impresa inquadrata ai fini previdenziali nel settore commerciale... anche se adibito dal datore di lavoro ad una attività avente di per sé natura non commerciale (quale la coltivazione e



manutenzione di un'area attrezzata a giardino, effettuata tuttavia senza alcun fine produttivistico - imprenditoriale proprio dell'azienda agricola) è soggetto ai fini previdenziali al medesimo inquadramento del proprio datore di lavoro, non rilevando in contrario la previsione dell'art.207 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, atteso che tale norma impone di considerare agricole ai fini dell'obbligo assicurativo anche attività non rientranti nel normale esercizio dell'agricoltura purché però svolte in (o per conto di) una azienda agricola, e non consente quindi di prescindere dal suddetto (specifico) fine produttivistico - imprenditoriale».

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con decisione che non sia ha ragione di disattendere [Cass. Sez. L, Sentenza n. 5447 del 20/08/1983 (Rv. 430376)], ha statuito che «Elemento di riferimento per la determinazione della categoria dei contributi dovuti per i lavoratori non è la qualifica degli stessi, bensì la natura del lavoro prestato in relazione all'attività economica del datore di lavoro, considerata unitariamente e non frazionatamente a seconda delle specie di lavoro spiegate dal dipendente, ma con riguardo all'organizzazione in cui questo si inserisce ed alle finalità dell'impresa. Pertanto, nell'ipotesi di impiego di lavoratori per la raccolta di prodotti di un fondo altrui, acquistati sulla pianta, tale attività, non potendosi reputare connessa alla coltivazione del fondo ad opera dell'acquirente, ma all'inizio dell'Esercizio del commercio ortofrutticolo, non è coperta dai contributi unificati per l'agricoltura - anche se, eventualmente, già versati, - ma è soggetta all'ulteriore contribuzione assicurativa e previdenziale per i lavoratori, in relazione all'attività commerciale disimpegnata dal datore di lavoro. (V 3525/72, mass n 361467; (V 1332/69, mass n 340034)».

È evidente, quindi, che a seguito della variazione di inquadramento della "CINARA s.p.a." dal settore "Agricoltura" al settore "Industria" con decorrenza dal 01°/11/2004 scaturente dall'accertamento ispettivo concluso dall'I.N.P.S. in data 04/12/2009, l'odierna ricorrente non poteva che essere



assoggettata ai fini previdenziali al medesimo inquadramento del proprio datore di lavoro, rispetto al quale non ha alcuna legittimazione attiva a contraddire.

Ne discende che l'attività istruttoria testimoniale espletata è assolutamente superflua ai fini della decisione della presente controversia, in quanto, sebbene tendente a dimostrare l'espletamento da parte della ricorrente di attività di raccolta di prodotti agricoli, alcuna incidenza potrebbe avere sull'accertamento effettuato dagli ispettori I.N.P.S. in merito all'attività industriale di trasformazione e successiva commercializzazione svolta dai dipendenti della "CINARA s.p.a." dei prodotti freschi, perlopiù, acquistati sul mercato e sulla consequenziale variazione di inquadramento ai fini previdenziali della stessa società datrice di lavoro nel settore commerciale anche per il periodo dal 01°/11/2004 al 31/10/2009.

Pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Attesa l'autodichiarazione reddituale attestante il diritto della parte ricorrente all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:

- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Bari, 23/02/2016

Il Giudice del Lavoro
(Eugenio Carmine Labella)



